Sentenza 61/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario – relatore

nel giudizio iscritto al n. **2656** del registro di segreteria sul conto giudiziale dell'agente contabile in qualità di tesoriere della LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO, per l'esercizio 2024, reso dalla CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO s.p.a.

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, l'avvocato Karl Reinstadler per la Cassa di Risparmio di Bolzano, la dott.ssa Claudia Lombardelli, Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Contabilità e il dott. Paolo Naletto, Responsabile dell'Area Finanze e Contabilità per l'Università.

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 21/2026 il Magistrato designato ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., l'esame del conto giudiziale del tesoriere

reso, per l'esercizio 2024, dalla Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a. ed iscritto al n. 2656 del registro di segreteria.

Ha rilevato che il conto sottoscritto dall'agente contabile e parificato dal Direttore dell'Ateneo non risulta debitamente approvato dal Consiglio dell'Università.

Ha premesso che la Libera Università di Bolzano appartiene alla categoria degli istituti universitari di cui all'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è inserita nell'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche ISTAT tra le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici.

Ha rilevato che in base all'art. 1 del d.lgs. n. 18/2012 le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica

Ha quindi sollevato, preliminarmente, una questione di improcedibilità afferente alla configurabilità del documento depositato quale conto giudiziale. Lo stesso, in quanto costituito unicamente da un quadro riassuntivo della gestione di cassa (allegato n. 17/3 al d.lgs. n. 118/2011), difetterebbe dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, onde risulterebbe precluso un esame nel merito della gestione.

Ha rilevato che, seppur manchi una norma che estenda espressamente alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici l'applicazione dei modelli di cui ai predetti allegati n. 17/1 e n. 17/2, il conto in esame avrebbe dovuto essere redatto sulla base dei medesimi ovvero utilizzando schemi equivalenti, in modo da fornire una rappresentazione completa degli incassi e dei pagamenti registrati.

2. La Procura, in sede di conclusioni, ha rilevato che - sino all'intervento della Procura regionale (cfr. istruttoria n. I 00063/2024, archiviata con decreto n. 61/2026 del 5 maggio 2026) - la Libera Università di Bolzano non aveva mai provveduto a depositare i conti giudiziali.

Pertanto, a parere della Procura, la mancata approvazione dei conti giudiziali da parte del Consiglio dell'Università, a fronte della loro parifica da parte del Direttore, deve essere ricondotta all'assenza, all'epoca dei fatti, di una puntuale regolamentazione interna in materia nonché in ragione della peculiarità dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo.

Ha evidenziato che la LUB, in quanto ente pubblico, è tenuta al rispetto dei principi contabili contenuti nel Manuale tecnico operativo emanato con decreto interministeriale MUR-MEF per le università (D.M. 15 gennaio 2025, n. 34).

Ha rilevato che il Manuale di contabilità e controllo di gestione adottato dall'Università prevede espressamente l'utilizzo della codifica SIOPE.

Peraltro, la Procura ha allegato alle proprie conclusioni tutti i prospetti relativi agli incassi e ai pagamenti effettuati tramite il tesoriere, reperiti dalla banca dati SIOPE nella disponibilità della Corte dei conti.

Ha, quindi, concluso chiedendo che il conto venisse dichiarato inammissibile in quanto il tesoriere della LUB era pienamente in grado di procedere alla compilazione dei modelli di cui agli allegati n. 17/1, 17/2 e 17/3 al d.lgs. n. 118/2011 oppure di predisporre dei prospetti aventi contenuto equivalente e idonei a rappresentare le medesime informazioni finanziare.

3. L'Amministrazione non ha depositato alcuna memoria in vista dell'udienza.

4. L'agente contabile, Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., ha depositato nel fascicolo telematico i due prospetti SIOPE relativi alle entrate e alle uscite.

5. All'udienza del 22 ottobre 2026 le parti concludevano come da verbale e, per quanto di interesse ai fini della presente sentenza, l'avv. Reinstadler, nonostante l'asserita mancanza di notifica nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano, rappresentava di aver comunque depositato i modelli SIOPE, contenenti tutti i dati per poter effettuare i controlli nel merito, chiedendo, in subordine, un termine per depositare una costituzione formale e scritti difensivi.

6. In considerazione della prefata eccezione sollevata in udienza, occorre rilevare che la notifica è regolare. Invero, ai sensi dell'art. 147, comma quarto, c.g.c. «*Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero*». Risulta agli atti del giudizio che il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del Giudice istruttore sono stati comunicati via PEC all'Amministrazione interessata in data 02.09.2026.

Che la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. sia venuta a conoscenza della predetta PEC è confermato non solo da quanto dichiarato in udienza dai rappresentanti dell'Amministrazione in ordine alla tempestiva trasmissione

della comunicazione all'agente contabile ma anche dal deposito nel fascicolo telematico del giudizio effettuato dal tesoriere stesso in data 06.10.2026. Deve, quindi, ritenersi la regolarità della notifica nonché la corretta formazione del contraddittorio tra le parti del giudizio, con conseguente rigetto della richiesta del termine a difesa formulata in udienza.

7. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene che il conto debba essere dichiarato improcedibile in quanto, come rilevato dal Magistrato istruttore, le informazioni ivi riportate non sono complete né idonee ad evidenziare i risultati della gestione.

7.1. Il Collegio è, invero, dell'opinione che dall'obbligo di resa del conto discenda la necessità per il tesoriere di dare analiticamente conto della propria gestione, fornendo una rappresentazione completa degli incassi e dei pagamenti registrati.

Si tratta, al riguardo, di elementi imprescindibili ai fini di una effettiva verifica del conto, che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, c.g.c., deve essere "*idoneo per forma e contenuto*" a documentare "*i risultati della gestione contabile propria dell'agente*", comprendendo "*il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza (art. 616 Regolamento di contabilità generale r.d. n. 827/1924)*" (cfr. Sez. Calabria, sentenza n. 168/2024, confermata da Sez. II centrale app., sentenza n. 59/2026; cfr. anche Sez. Puglia, sentenza n. 78/2024 e 79/2024).

L'agente contabile, quindi, allo scopo di produrre un conto giudiziale realmente rappresentativo dell'attività compiuta può riferirsi agli allegati nn. 17/1, 17/2 e 17/3 al d.lgs. n. 118/2011 o comunque a schemi di

corrispondente contenuto (cfr. Sez. Bolzano, sentenza n. 37/2026).

7.2. Nella fattispecie in esame il conto è costituito unicamente dal quadro riassuntivo della gestione di cassa di cui all'allegato n. 17/3 al d.lgs. n. 118/2011 e non rappresenta partitamente i movimenti registrati dal tesoriere, indicati nel loro solo importo complessivo. Il documento in considerazione, precludendo qualsivoglia raccordo con le scritture contabili dell'ente, risulta pertanto inidoneo a dare contezza della gestione di tesoreria.

La possibilità per il tesoriere Cassa di Risparmio di Bolzano di depositare un conto che contenga tutti e tre gli allegati oppure degli schemi di corrispondente contenuto è confermata non solo dalle argomentazioni svolte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero, non contestate in sede di udienza dai rappresentanti dell'Amministrazione e dal legale del tesoriere, ma anche dal deposito telematico da parte del tesoriere stesso dei prospetti SIOPE delle entrate e delle uscite.

Pur prendendo favorevolmente atto di tale deposito in seguito alla notifica della relazione del Magistrato istruttore, occorre evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio un diverso conto presentato successivamente, o comunque una integrazione documentale postuma (cfr. Sez. Bolzano, n. 110/2025; Id., n. 125/2025; Sez. Emilia-Romagna, n. 102/2024).

In considerazione di quanto precede, non può ritenersi adempiuto l'obbligo di resa del conto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità e obbligo del tesoriere di depositare presso questa Sezione, per il tramite dell'Amministrazione, un nuovo conto adeguatamente compilato.

8. Fermo quanto sopra, in un'ottica funzionale, giova sin d'ora precisare che il conto giudiziale deve essere non solo parificato, elemento di procedibilità del giudizio di conto stesso (art. 139, comma secondo, e art. 145, comma terzo, c.g.c.), ma anche approvato. Invero, in seguito alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'amministrazione, occorrerà procedere all'approvazione da parte dell'organo competente al fine di poterlo depositare nei termini di legge (art. 139, comma secondo, c.g.c.).

9. Trattandosi di una pronuncia in rito e non sul merito, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano,

dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 09.11.2026